



124/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

42

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. STEFANO SCHIRO' - Presidente -
- Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -
- Dott. ENRICO MANZON - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

IRAP RIMBORSO Motivazione semplificata
--

Ud. 30/11/2016 - CC

R.G.N. 27949/2015

Rom 124

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27949-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (omissis) , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)

- *controricorrente* -

10371
-
16

avverso la sentenza n. 670/31/2015 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di FIRENZE del 26/09/2014,
depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

udito l'Avvocato (omissis) difensore della
controricorrente, che si riporta agli scritti.

Atteso che ai sensi dell'art. 380 *bis*, cod. proc. civ. è stata depositata e
ritualmente comunicata la seguente relazione:

« Con sentenza in data 26 settembre 2014 la Commissione tributaria
regionale della Toscana respingeva l'appello proposto dall' Agenzia
delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 196/1/12 della
Commissione tributaria provinciale di Pistoia che aveva accolto il
ricorso della (omissis) & C. sas contro la
cartella di pagamento IVA ed altro 2007. La CTR in particolare
rilevava che non potevasi considerare preclusa la detraibilità del
maggior credito IVA oggetto della dichiarazione integrativa presentata
il 17 novembre 2008 per l'annualità 2007, potendosi validamente
presentare tale dichiarazione entro il termine di presentazione della
dichiarazione del secondo anno successivo a quello relativo al credito
medesimo; peraltro osservava che la decisione impugnata meritava
conferma anche per la ragione, non considerata dal primo giudice, che
l'atto impositivo impugnato doveva considerarsi illegittimo, non
potendosi nel caso di specie emettersi una cartella di pagamento in
esito a controllo automatizzato della dichiarazione integrativa
medesima, dovendosi invece emettere un avviso di accertamento.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Con l'unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'Agenzia delle entrate lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 8, comma 2 bis, d.P.R. 322/1998, 36 bis, d.P.R. 600/1973, 54 bis, d.P.R. 633/1972 in relazione ad entrambe le *rationes decidendi* della sentenza impugnata, per un verso affermando la perentorietà del termine di cui alla prima disposizione legislativa, per altro verso la legittimità della procedura accertativa adottata.

La censura si palesa infondata sotto entrambi i profili dedotti.

Quanto al primo va infatti ribadito che che, non essendo affatto contestata la sussistenza del credito IVA *de quo*, «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943).

Quanto al secondo, va altresì ribadito che «In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base



dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11292 del 31/05/2016, Rv. 639864).

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 375, cod. proc. civ. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone il rigetto».

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle ^espese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio che liquida in euro 4.100, *oltre a spese generali e accessori di legge -*
Così deciso in Roma, 30 novembre 2016

Il Presidente

Stefano Schirò

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

4 GEN 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

Luisa Passinetti



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 04 gennaio 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96